

PROVINCIA DI PIACENZA

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 14/21

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2020 di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza"

Ricevuto il Provvedimento del Presidente n. 130 del 26/11/2021 ad oggetto "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" - Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2020", al fine di esprimere il richiesto parere, si introduce la questione con una premessa che consenta di inquadrare la genesi del debito fuori bilancio

Premesso che:

- la Legge n. 328/2000 e il D.Lgs. n. 207/2001 hanno avviato il processo di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) prevedendo la loro trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- La Regione Emilia-Romagna, con Legge n. 2 del 12 marzo 2003, ha definito i principi per il riordino e la trasformazione delle IPAB in ASP e, con successive direttive, ne ha coordinato il processo di riforma.
- Successivamente, attraverso la Legge n. 12 del 26 luglio 2013, la Regione Emilia-Romagna ha approvato norme di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari prevedendo l'individuazione, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di una unica forma di gestione pubblica;
- L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" nasce dalla fusione delle seguenti IPAB:
 - o Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II;
 - o Ospizi Civili di Piacenza;
 - o Fondazione Pinazzi – Caracciolo;
 - o Pio Ritiro di Santa Chiara.
- La Provincia di Piacenza, con delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 20 aprile 2009, ha aderito alla costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza", approvandone lo Statuto e la Convenzione tra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei Soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza".
- la Giunta Regionale con atto n. 999 del 13 luglio 2009 ha deliberato la costituzione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "ASP Città di Piacenza", con decorrenza 1 agosto 2009.
- I soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" sono il Comune di Piacenza con una quota di partecipazione pari al 94%,

l'Amministrazione Provinciale di Piacenza con una quota di partecipazione pari al 5%, la Diocesi di Piacenza – Bobbio con una quota di partecipazione pari al 1%.

- L'articolo 3, comma 4, della Legge Regionale n. 12/2013 prevede che “nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli enti soci garantiscono, secondo quanto previsto dagli atti statutari e convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite”.
- Lo Statuto dell'Asp all'art. 3 recita:
“ ...
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fine di lucro.
3. l'Asp svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi”
- All'art. 24 lo Statuto prevede che “l'Amministratore Unico è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
....
e) proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai soci in misura proporzionale alle quote di partecipazione”.
- La Convenzione fra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'assemblea dei soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Piacenza” all'articolo 7 stabilisce che “in caso di perdite d'esercizio, dopo l'approvazione del piano di rientro predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ciascun socio ente territoriale parteciperà al programma dell'eventuale disavanzo non coperto dal piano di rientro in misura corrispondente alla propria quota di partecipazione. Il Comune di Piacenza si assumerà altresì la quota di disavanzo relativa alla Diocesi di Piacenza – Bobbio”.
- l'Amministratore Unico dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Piacenza” con determinazione n. 9 del 4 giugno 2021 ha approvato la proposta di bilancio consuntivo anno 2020, dal quale emerge che, nonostante la programmazione finanziaria del triennio 2019-2021 prevedesse un risultato d'esercizio positivo a partire dal 2020, l'emergenza sanitaria Covid - 19 abbia completamente stravolto gli obiettivi e la programmazione originariamente prevista. Nella medesima determinazione viene proposta la copertura della perdita d'esercizio anno 2020 da parte dei soci.
- I soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Città di Piacenza” nell'Assemblea del 6 luglio 2021 hanno approvato il bilancio d'esercizio 2020 così come proposto dall'Amministratore Unico ed hanno approvato il piano di rientro della perdita d'esercizio 2020 ammontante ad Euro 608.806,00

- I soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" nell'Assemblea del del 24 novembre 2021 hanno deliberato l'utilizzo del Fondo Copertura Perdite Future pari a euro 29.426,00 a parziale copertura della perdita di esercizio, confermando la restante quota della perdita, pari a euro 579.380,00 a carico degli Enti Soci;

Tutto ciò premesso e considerato, dall'analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione emerge che:

- la perdita dell'esercizio 2020 deriva da fatti di gestione non preventivabili e programmabili, che a causa del COVID-19 hanno alterato le politiche gestionali programmate;
- la perdita non trova copertura integrale nelle riserve disponibili del Patrimonio netto di Asp "Città di Piacenza"
- il Piano Programmatico il Bilancio pluriennale di previsione per il periodo 2021/2023 approvati dall'Assemblea dei soci con deliberazione n. 2 del 28/10/2021, confermano la previsione di riportare i bilanci di ASP ad una situazione economica sostenibile a partire dall'esercizio 2023, in quanto, nel primo biennio considerato, si prevede il perdurare delle criticità legate all'emergenza epidemiologica ancora in atto.

Considerato che:

- la Legge Regionale n. 12/2013 all'articolo 3, comma 4, prevede l'obbligo per gli enti soci di una azienda pubblica di servizi alla persona di provvedere al ripiano delle eventuali perdite d'esercizio;
- la Convenzione fra gli enti pubblici territoriali partecipanti all'assemblea dei soci dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza" stabilisce che ciascun socio ente territoriale parteciperà al programma di rientro del disavanzo d'esercizio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

Dato atto che la quota a carico della Provincia di Piacenza per la copertura della perdita d'esercizio relativa all'anno 2020 ammonta ad Euro 28.969,00, accantonata alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" P.F. U.1.10.01.05.002 "Accantonamenti al fondo perdite enti partecipati", da prelevare, tramite variazione di Bilancio, a favore di apposito capitolo P.F. U.2.04.18.00.000 "Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a imprese";

Ritenuto che, pur non essendo le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) espressamente tipizzate dall'articolo 194 del d. lgs. n. 267/2000, l'obbligo di sostenere gli eventuali disavanzi d'esercizio delle stesse e la conseguenza di ricondurre la copertura al sistema di bilancio provinciale, producono la formazione di debiti fuori bilancio;

Valutato, pertanto, necessario, procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, del D.Lgs del D.lgs. 267/2000 in quanto tale debito ha i requisiti di carattere generale, presupposti del riconoscimento;

Dall'analisi effettuata si ritiene, inoltre, opportuno e necessario proporre al Consiglio di valutare il recesso dall'Asp Città di Piacenza", esercitando la facoltà prevista dall'art. 9 della Convenzione fra gli Enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei soci dell'Asp Città di Piacenza, in quanto tale Azienda è titolare di attività, interventi e servizi non direttamente riconducibili alle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla L. 7

aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

Si richiama l'attenzione del Consiglio sul Bilancio 2021 dell'Asp che prevede una forte perdita anche per tale esercizio e si raccomanda di effettuare gli opportuni accantonamenti al fondo perdite società partecipate nel Bilancio di previsione per gli esercizi 2022- 2024;

Si ricorda che la deliberazione adottata dall'organo consigliere dovrà essere trasmessa a alla competente Procura della Corte dei Conti, dandone successiva evidenza al Collegio dei Revisori.

Tutto ciò premesso e considerato il collegio

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell' Ufficio di staff bilancio patrimonio e Acquisti, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del TUEL;

VISTO l'art. 239, primo comma, lett. b), n. 6, del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTO l'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere favorevole sul provvedimento del Presidente 130 del 26/11/2021 in ordine a:

- riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da perdita d'esercizio relativa all'anno 2020 di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Piacenza"
- sulla correlata variazione di bilancio che provvede al prelievo dal fondo accantonato, come da allegato 1) alla deliberazione del Presidente;
- il permanere degli equilibri generali di bilancio, con riferimento alla variazione proposta come da allegato 2) alla deliberazione del Presidente;
- l'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL, dei postulati e dei principi contabili degli enti locali;
- la coerenza interna ed esterna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio.

L'Organo di revisione

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

(dott. Armando Senizza)

IL REVISORE

(dott.ssa Ester Castagnoli)

IL REVISORE

(dott. Alessandro Rossetti)